CAMERA DEI DEPUTATI N. 4759-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PEDINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 gennaio 1968 (*Stampato n. 2276*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 gennaio 1968

—

Ratifica ed esecuzione del Terzo Accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965

Presentata alla Presidenza il 13 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ritengo utile, per una più approfondita intelligenza del problema, riproporne le premesse storiche all'attenzione della Commissione. Sotto gli auspici dell'UNCTAD, è stata tenuta a New York, dal 22 marzo al 14 aprile 1965, la terza Conferenza internazionale dello stagno, allo scopo di elaborare e redigere un nuovo accordo sullo stagno che sostituisse il Secondo Accordo, che avrebbe cessato di essere in vigore il 30 giugno 1966.

Al termine di quella Conferenza è stato adottato, il 14 aprile 1965, il Terzo Accordo Internazionale sullo stagno che è entrato in

vigore, provvisoriamente, il 1° luglio 1967, e, definitivamente, il 21 marzo 1967. Ad esso hanno aderito tutti i Paesi produttori e molti paesi consumatori; non ne fanno tuttavia ancora parte, come per i precedenti accordi, due fra i massimi paesi consumatori di stagno: gli Stati Uniti e la Repubblica federale tedesca.

Il nuovo accordo sullo stagno non differisce in alcun punto di rilievo dal precedente e ne conserva gli organi, attraverso i quali assicura l'effettività delle proprie disposizioni, e la finalità.

L'Accordo opera a mezzo del Consiglio internazionale dello stagno con sede a Londra, composto dai rappresentanti dei paesi membri (cioè tutti i Paesi aderenti all'Accordo) e dal Presidente, eletto dal Consiglio stesso, con la principale funzione di provvedere all'esecuzione dell'Accordo stesso.

Il Consiglio nomina un segretario e un direttore dello *stock* regolatore, che ha la responsabilità del funzionamento dello *stock* stesso, e particolarmente delle operazioni di compravendita e di amministrazione degli *stocks* di stagno conformemente alle disposizioni dell'Accordo.

Il Terzo Accordo internazionale dello stagno ha i seguenti obiettivi:

a) assicurare un equilibrio fra la produzione ed il consumo mondiale dello stagno ed impedirne le fluttuazioni eccessive dei prezzi;

b) assicurare condizioni che permettano ai paesi produttori, particolarmente quelli fra essi che sono in via di sviluppo, di mantenere ed accrescere il ricavato delle esportazioni di stagno, ed ai paesi consumatori di acquistare il proprio fabbisogno di stagno a prezzi equi;

c) prendere le misure necessarie per evitare gli effetti di una scarsità mondiale di stagno o di un eccesso nella sua produzione;

d) evitare che l'afflusso di quantitativi di stagno di provenienza non commerciale (esempio riserve strategiche) alteri l'equilibrio del mercato;

e) incoraggiare gli studi e le ricerche sulla produzione ed il consumo dello stagno.

Al fine di raggiungere gli effetti stabilizzatori ed equilibratori del mercato internazionale dello stagno, l'Accordo prevede:

a) la fissazione di un prezzo minimo e di un prezzo massimo del metallo che il Consiglio può modificare tenendo conto delle tendenze della produzione e del consumo;

b) un controllo delle esportazioni da parte del Consiglio che stabilisce, in base alle previsioni sul consumo mondiale, il quantitativo massimo di stagno esportabile;

c) la creazione di uno *stock* regolatore, della consistenza di 20 mila tonnellate, costituito con contributi dei paesi produttori, per mezzo del quale il Direttore dello *stock* può, con opportune operazioni di mercato, influire sulla tendenza dei prezzi dello stagno evitando che essi superino il prezzo massimo o scendano al di sotto del prezzo minimo stabilito dall'Accordo;

d) il controllo e la limitazione delle scorte costituite a fini non commerciali, il cui utilizzo potrebbe rappresentare un elemento perturbatore del mercato, provocando forti ripercussioni sui prezzi.

Il contributo annuo cui è tenuto il nostro Paese dalla partecipazione all'Accordo è calcolato sulla base dei voti di cui l'Italia dispone in seno al Consiglio ed è di circa 2 mila sterline.

Onorevoli colleghi, pur nelle sue imperfezioni, l'attuale accordo sullo stagno rappresenta un contributo al più vasto problema della stabilizzazione delle materie prime, problema che tanta parte ha oggi nel più vasto quadro del sottosviluppo. Anche per questa ragione ne raccomando la approvazione.

PEDINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIV dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, valutato in annue lire 3.500.000, si farà fronte, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1966, con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione di banane fresche, e per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.